

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 maggio 2011, n. 447.**

L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Vicepresidente Carla Casciari;

Vista la legge 30 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 27 dispone la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono, l'obbligo scolastico, esteso agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, che abbiano determinati requisiti;

Visti i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000 con i quali sono indicati i criteri e le modalità per accedere al beneficio in oggetto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 che introduce la dichiarazione ISEE per tutte le prestazioni sociali agevolate, tra le quali anche i libri di testo;

Vista la legge finanziaria 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che prevede la copertura finanziaria del beneficio suddetto nell'anno scolastico 2011/2012;

Atteso che l'attivazione dei benefici avviene in base alla domanda presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno frequentante la scuola e che si trovi nelle particolari condizioni economiche indicate nei D.P.C.M. più sopra richiamati;

Vista la propria D.G.R. n. 700 del 10 maggio 2010 contenente gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/2011;

Vista la legge reg.le 16 dicembre 2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al

Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredata dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012 ed il relativo "Avviso" (*Allegato A*) e "Modulo di domanda" (*Allegato B*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**. Per l'individuazione dell'ISEE si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e regolamenti attuativi;

4) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, L.R. 28/2002, sopra richiamata, l'ente titolare dell'erogazione dei benefici previsti dall' art. 27, della legge 448/98 e successivi D.P.C.M. attuativi;

5) di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull'apposito modello predisposto (*Allegato B*), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sullo stesso territorio comunale e in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione. I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (D.P.C.M. 226/2000, art. 1, comma 1, lett. a);

6) di stabilire il seguente calendario:

a) venerdì 10 giugno 2011: termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, con il modello predisposto (*allegato B*);

b) lunedì 4 luglio 2011: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse;

7) di demandare alla competenza del dirigente del Servizio Istruzione, la ripartizione della quota spettante alla Regione Umbria del fondo statale, maggiorata dalle economie e residui dell'anno precedente, alla quale provvederà con propria determinazione dopo che i Comuni avranno effettuato la comunicazione di cui al punto 6), lett. b);

8) di trasmettere al Ministero dell'Interno il Piano di riparto dei fondi ai Comuni al fine dell'accreditto alla Regione delle somme ad essa spettanti, così come disposto dal comma 2, art. 3, del D.P.C.M. n. 320/99;

9) di demandare inoltre alla competenza del dirigente del Servizio Istruzione, le determinazioni relative all'accertamento, impegno e liquidazione delle somme assegnate. La liquidazione dei contributi ai Comuni è comunque subordinata all'assegnazione da parte dello Stato delle risorse a favore della Regione;

10) di liquidare ai Comuni la somma complessiva derivante dall'attuazione del precedente punto 7), demandando alla competenza dei medesimi, eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola secondaria di primo e/o secondo grado, qualora ne sussista la necessità;

11) di stabilire che l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli utenti da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo;

12) di dichiarare che le somme assegnate con il presente atto e non utilizzate dai Comuni per l'anno scolastico 2011/2012, rimangono ai Comuni e saranno riutilizzati per lo stesso beneficio nell'anno successivo previa verifica delle eventuali economie da parte della Regione;

13) di incaricare il Servizio Istruzione di comunicare alle Istituzioni scolastiche, tramite la Direzione scolastica generale per l'Umbria, l'avvio del beneficio affinché le medesime collaborino con le Amministrazioni comunali alla divulgazione delle informazioni mediante esposizione dell'avviso di cui alla presente deliberazione, comunicazione alle famiglie, distribu-

zione dei modelli di domanda o altre forme che riteranno più opportune;

14) di dare incarico al Servizio Istruzione perché provveda alla pubblicizzazione del presente intervento a mezzo stampa o altre forme consuete, che anche i Comuni vorranno adottare. L'"avviso", assieme al "Modello di domanda", saranno inseriti nel sito internet www.istruzione.umbria.it, dal quale potranno essere scaricati;

15) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, assieme agli *allegati A e B*.

*La Presidente
MARINI*

(su proposta della Vicepresidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012.**

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore che siano in possesso di particolari requisiti.

Con i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000, sono indicati criteri e modalità per accedere al contributo ed in particolare:

— beneficio possono accedere gli alunni **residenti** in Umbria delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella soglia **ISEE di € 10.632,94**;

— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la patria potestà genitoriale dell'alunno, tramite un modello prestampato da consegnare al Comune di residenza, sia per gli alunni frequentanti istituti scolastici ricadenti nel Comune medesimo o in Comuni vicini, che per studenti frequentanti istituti scolastici di altre Regioni.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge finanziaria 2010), ha previsto la copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2011/2012.

Con successivo decreto il Ministero della Pubblica istruzione provvederà alla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definendo pertanto anche le risorse da destinare alla Regione Umbria per l'anno scolastico 2011/2012.

In attesa dell'attribuzione della quota di cui sopra si ritiene necessario procedere in tempo utile alla definizione dei criteri e degli indirizzi ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto al beneficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli aventi diritto da parte dei Comuni e per poter richiedere, in tempi utili, la collaborazione delle Istituzioni scolastiche prima della chiusura delle attività didattiche.

A tale proposito si ritiene che possono essere confermati i criteri già adottati nei precedenti anni scolastici, aggiornati nei riferimenti temporali, in quanto non ci sono novità a livello a livello nazionale sulla normativa di riferimento per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo di istruzione e per la successiva scuola secondaria superiore:

• l'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni;

• alla Regione compete (comma 2, art. 27, legge 448/98) di individuare le modalità di ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti trasferiti dallo Stato, la predisposizione del relativo piano di riparto e l'invio dello stesso al Ministero dell'Interno entro il 15 luglio di ogni anno;

• la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata in base al numero delle domande accolte dai Comuni, in rapporto alle disponibilità finanziarie costituite dal finanziamento statale, dalle economie e residui dell'anno precedente.

Si ritiene che le domande debbano essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data di venerdì **10 giugno 2011**.

Il Comune può, ai fini dell'acquisizione delle istanze, avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. 226/2000, art. 1, comma 1, lett. a). Le scuole comunque sono chiamate a collaborare con le Amministrazioni comunali con l'esposizione ben visibile dell'avviso di cui alla presente deliberazione, la relativa comunicazione alle famiglie e la distribuzione dei modelli di domanda qualora richiesti.

I singoli Comuni valutato l'accogliibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e per i

casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso beneficio.

I Comuni dovranno comunicare alla Regione, entro e non oltre lunedì **4 luglio 2011**, il numero delle richieste accolte suddivise fra le due categorie: scuola secondaria di 1° grado, e primo anno di scuola secondaria di secondo grado - scuola secondaria di 2° grado, dal secondo anno in poi.

La ripartizione dei fondi ai Comuni sarà effettuata dal dirigente del Servizio Istruzione, con propria determinazione, provvedendo contestualmente all'invio del Piano di riparto al Ministero dell'Interno.

Si ritiene che venga dato mandato al Servizio Istruzione di interessare la Direzione scolastica regionale ed i dipendenti Centri servizi amministrativi, affinché provvedano a rendere noto alle Istituzioni scolastiche quanto di competenza.

Viene allegato alla deliberazione il testo dell'avviso (*Allegato A*) e del modulo di domanda (*Allegato B*), per permettere una comunicazione uniforme del provvedimento deliberato.

Si ritiene pertanto che la Giunta regionale possa approvare il presente atto, così da poter avviare la procedura di che trattasi.

Perugia, lì 26 aprile 2011

L'istruttore
F.to VILMA FELICI

ALLEGATO "A"**A V V I S O**

**Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria
di 1° grado (ex media inferiore) e secondaria di 2° grado (ex media superiore)
per l'anno scolastico 2011-2012.**

La Regione dell'Umbria, al fine dell'attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012 dispone i seguenti indirizzi ai Comuni:

1. di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**.
Per l'individuazione dell'ISEE si applica il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e regolamenti attuativi. La richiesta dell'attestazione I.S.E.E. va fatta ai CAAF, alle sedi o agenzie INPS, ai Comuni. L'attestazione dell'I.S.E.E. ha validità annuale e vale per tutti i componenti il nucleo familiare e per le varie prestazioni sociali.
Coloro che abbiano già presentato al Comune la dichiarazione per fruire di altre prestazioni, potranno fare riferimento alla stessa, purchè risulti ancora valida.
2. Gli interessati dovranno:
 - presentare la domanda direttamente **al Comune di residenza dell'alunno** entro il **10 giugno 2011** sull'apposito modello predisposto (Allegato B), che è reperibile sul sito internet della Regione, www.istruzione.umbria.it dal quale è scaricabile, e presso i Comuni e le segreterie delle Scuole;
 - attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E, pari o inferiori ad **€ 10.632,94**.
3. Di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione. I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (DPCM 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a).
4. La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al punto 2., includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano Scuole di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.
5. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione dell'Umbria – Servizio Istruzione – Via Mario Angeloni 69 – 06125 Perugia – entro il **4 luglio 2011**, previa disamina delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio.
6. L'attribuzione dei contributi ai Comuni è subordinata all'adozione del Decreto di riparto del MIUR per l'anno 2011 del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo che quantifica la quota di spettanza della Regione dell'Umbria.
7. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari da parte dei Comuni, è subordinata alla **presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo**.

8. Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98, gli enti erogatori sono tenuti ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.

Il presente "Avviso" è tratto dalla D.G.R. n. 447 del 9 maggio 2011, in via di pubblicazione sul B.U.R., alla quale va fatto riferimento per ogni eventuale precisazione. Il testo del presente avviso è consultabile anche sul sito internet, www.istruzione.regioneumbria.it, da dove è possibile scaricare anche il modulo di domanda.

ALLEGATO "B"

MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2011/2012

Ai sensi dell'art. 27 L. 448/98 (DPCM 320/99 e 226/2000)
(D.G.R. n. 447 del 9 maggio 2011)

AL COMUNE DI _____

Generalità del richiedente

COGNOME	NOME
Luogo e data di nascita	
CODICE FISCALE	

residente in codesto Comune

Via/Piazza/	N. Civico
Recapito Telefonico	

in qualità di _____ dello studente

COGNOME	NOME
Luogo di Nascita	Data di nascita
SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA NELL'A.S. 2010/2011	

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA a cui si è fatta la pre iscrizione per l'a.s. 2011/2012		
Via/Piazza	N. Civico	
Comune	Provincia	
Classe da frequentare nell'a.s. 2011/2012		
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>		
Ordine e grado di scuola	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado
<input type="checkbox"/> (ex media inferiore)	<input type="checkbox"/> (ex media superiore)	

CHIEDE

di accedere ai benefici di cui all'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura gratuita o il contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012.

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (*barrare la casella che interessa*)

che dal calcolo effettuato dall'Ente (1) _____ che in data _____ ha attestato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (2), risulta un I.S.E.E. di € _____, che non è superiore a quello previsto per fruire del contributo per i libri di testo, ovvero ad € **10.632,94**.

- che ha già presentato a codesto Comune dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. di € _____ per usufruire del seguente beneficio (3) _____ e che la stessa risulta tuttora valida.
- di **non aver** presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con d.lgs 30.06.2003, n. 196.

Data _____

Firma del richiedente

NOTE

- (1)- *Indicare l'Ente dal quale è stata rilasciata o attestata la dichiarazione (ad esempio Comune, sede o agenzia INPS, Centro assistenza fiscale - CAF);*
- (2)- *la dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal Decreto legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3.5.2000, valevole per tutte le richiesta di prestazioni sociali agevolate;*
- (3)- *indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva I.S.E.E.*